

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1552 del 15/03/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA AGUGIARO & FIGNA MOLINI S.P.A PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PARMA , VIA DELLA LIBERAZIONE, 23 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 6826-2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1620 del 15/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici MARZO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con prot. n. 242599 del 13/11/2023 (prot. Arpae PG/2023/192337 del 13/11/2023), presentata dalla Società AGUGIARO & FIGNA MOLINI S.P.A. nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in comune di Parma (PR), Strada dei Notari 25/27 e stabilimento siti in comune di Parma (PR), Via Della Liberazione, 23 in riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "produzione e confezionamento farine per uso industriale e artigianale";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con note prot. n. PG/2023/193706 del 15/11/2023 alla quale la Ditta ha risposto con nota trasmessa dal SUAP in data 28/11/2023 prot. n. 256007 (prot. Arpae PG/2023/202000 del 28/11/2023);

che l'istanza alla data del 28/11/2023 risulta correttamente presentata.

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2023/206007 del 04/12/2023:

- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2023/217357 del 21/12/2023 e sollecitata con prot. n. PG/2024/16021 del 26/01/2024, formulata a seguito di quanto richiesto da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica con prot. n. 85286 del 19/12/2023 (prot. Arpae PG/2023/215234 del 19/12/2023) e da Arpae ST con prot. PG/2023/213335 del 15/12/2023;
- la compatibilità urbanistica dell'insediamento oggetto di AUA del Comune di Parma prot. n. 283536 del 21/12/2023 acquisita a protocollo Arpae n. PG/2023/217876 del 21/12/2023;
- il parere favorevole con prescrizioni di Arpae ST in merito alla matrice acustica ambientale trasmesso dal SUAP con prot. n. 284874 del 21/12/2023 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2023/219216 del 21/12/2023;
- il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Parma espresso in merito alla matrice acustica ambientale prot. n. 23276 del 02/02/2024 (prot. Arpae PG/20024/21567 del 02/02/2024), che rimanda anche al parere di Arpae ST sopra citato;
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 08/02/2024 prot. n. 28703 acquisite a protocollo Arpae PG/2024/25418 del 08/02/2024;
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC prot. n. PG/2024/25884 del 09/02/2024;
- il parere favorevole definitivo per quanto di competenza del Comune di Parma in merito alla compatibilità urbanistica dell'insediamento prot. n. 30321 del 12/02/2024 acquisita a protocollo Arpae PG/2024/27124 del 12/02/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 13321 del 22/02/2024, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2024/35418 del 23/02/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

- il parere favorevole definitivo con prescrizioni del Comune di Parma espresso in merito alla matrice acustica ambientale prot. n. 57146 del 11/03/2024 (prot. Arpae PG/20024/46608 del 11/03/2024), che rimanda anche al parere di Arpae ST sopra citato e che conferma il parere precedentemente espresso con prot. n. 23276 del 02/02/2024 (prot. Arpae PG/20024/21567 del 02/02/2024), allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG/2024/47457 del 12/03/2024, modificata in data 15/03/2024 depositata agli atti;

EVIDENZIATO CHE:

in merito alla matrice scarichi idrici la ditta dichiara che *“saranno solo presenti le acque meteoriche bianche. Si sottolinea che lo scarico dei camion avverrà sotto la tettoia, nei piazzali non vi sarà il ricovero dei mezzi. Per quanto riguarda eventuali scarichi domestici verrà posizionato solo un WC chimico, in quanto lo stabile servirà solo come area di stoccaggio della materia prima.”*

CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera:

- l'attività industriale prevede “produzione farine”, presso tale stabilimento lo stoccaggio di materie prime e prodotti;
- la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
- è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030);
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- è stato dichiarato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
- è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società AGUGIARO & FIGNA MOLINI S.P.A., nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale sita in comune di Parma (PR), Strada dei Notari 25/27 e stabilimento siti in comune di Parma (PR), Via Della Liberazione, 23, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione e confezionamento farine per uso industriale e artigianale" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E3: GRUPPO ELETTROGENO 200 kW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm ³
Polveri	130	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: - "FOSSA DI SCARICO".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	40000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	90	giorni
Altezza minima:	8	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: - “ASPIRAZIONE MACCHINE - FASE DI CARICO”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	30000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	90	giorni
Altezza minima:	8	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

“Sfiati silos stoccaggio materiali vegetali”

Come sistema di contenimento delle eventuali emissioni polverulente, la ditta dichiara quanto segue:

- i silos non sono caricati pneumaticamente e sono presenti sfiati di sicurezza;
- la materia prima scaricata all'interno dei suddetti sili è già setacciata e pulita;

Come sistemi contenitivi supplementari si prescrive:

- la velocità di movimento dell'aria all'interno viene è al massimo di 1 m/h;
- i sili sono riempiti al massimo a tre quarti del loro volume totale;
- in corrispondenza dell'estrattore di umidità localizzato sul tetto e della fessura posta tra il corpo cilindrico e il tetto stesso, risultino installati sistemi di contenimento delle eventuali emissioni polverulente (pieghe costruttive).

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E1 ed E2 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E1 ed E2 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E1 ed E2 , è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le

nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1 ed E2 debbono avere una periodicità annuale.

Per l'emissione E03 il Gestore dovrà comunicare la messa in esercizio degli impianti entro un anno dal rilascio del provvedimento finale da parte del SUAP e dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	AGUGIARO & FIGNA MOLINI S.P.A
Partita IVA/Codice fiscale:	02257630349
Sede legale:	Strada dei Notari, n.25/27, Comune di Collecchio (PR)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	via della Liberazione n.23, Comune di Parma
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	produzione farine
Settore attività CRIAER:	
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	gasolio

Indicatore 2:	materie prime
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	90
Altezza media sbocco emissione:	8 m
Temperatura media emissioni:	298 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	504
Ossidi di azoto (NO _x):	64
Monossido di carbonio (CO):	105
Biossido di carbonio (CO ₂):	37924

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma prot n. 57146 del 11/03/2024 che fa anche riferimento al parere favorevole con prescrizioni di Arpae ST e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 13321 del 22/02/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e impatto acustico. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma e AUSL Dipartimento di Sanità pubblica;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rif. Sinadoc: 2023/39270

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Rif. Sinadoc 2023/39270
VBG 6826/2023

Spett.
ARPAE - SAC

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - **Ditta Agugiario & Figna Molini SpA** per l'insediamento in Comune di Parma di Via Martiri Liberazione 23 - **Parere definitivo**

In esito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Sig. Poggi Ivano in qualità di consulente incaricato da Alberto Figna quale legale rappresentante con nomina a presidente consiglio amministrazione della Ditta **AGUGIARIO & FIGNA MOLINI S.P.A.** con sede a Collecchio (PR) strada dei Notari 25/27 per l'insediamento in Comune di Parma in Via Martiri Della Liberazione 23 ovvero identificato nel catasto san Pancrazio F 25 map 17, fabbricato per la produzione e confezionamento farine per uso industriale ed artigianale e valutate le integrazioni avute, vengono svolte le seguenti considerazioni.

Preso atto che dalla dichiarazione del consulente incaricato di cui sopra risulta che l'immobile è in essere e legittimamente in uso per l'attività di produzione e confezionamento di farine per uso industriale ed artigianale;
Considerato che le destinazioni urbanistiche dell'area sono così definite dal PSC/RUE vigenti: territorio rurale, esterno al T.U. le cui destinazioni urbanistiche sono definite quale area per la forestazione urbana e territoriale (Kyoto Forest) - RUE: art.3.2.69 PSC: art.5.14 e Parco Urbano e sub-urbano - RUE: art.3.2.68) e per i fabbricati esistenti e legittimati che insistono all'interno di suddette aree per la forestazione urbana e territoriale (Kyoto forest) sono consentiti gli interventi conservativi dell'edificio esistente, la ristrutturazione edilizia ed il

mantenimento degli usi in essere.

Tutto premesso e considerato, con la presente si

CERTIFICA

La compatibilità urbanistica dell'area funzionale al mantenimento dell'uso in essere dei fabbricati esistenti.

Distinti Saluti

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia
Dott. Marco Giubilini

Firmato digitalmente da: Marco Giubilini
Organizzazione: COMUNE DI
PARMA/00162210348
Data: 12/02/2024 10:52:17

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0013321
DATA: 22/02/2024
OGGETTO: Sinadoc 2023/39270. Rif SUAP 6826/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Agugiario & Figna Molini SpA per l' insediamento in Comune di Parma, Via della Liberazione 23. Parere definitivo.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Donatella Ponzi
Elisa Mariani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0013321_2024_Lettera_firmata.pdf:	Mariani Elisa; Ponzi Donatella	9D898A3C8A95A1CAD7EA8E7F582908F6 3063E4AA49F37A0F808770508F01A3D6



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune Di Parma
suap@pec.comune.parma.it

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Sinadoc 2023/39270. Rif SUAP 6826/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Agugiaro & Figna Molini SpA per l'insediamento in Comune di Parma, Via della Liberazione 23. Parere definitivo.

Visionata la documentazione inviata dalla Ditta in merito alla nostra richiesta di integrazioni (ns prot. n.85286 del 19.12.2023), lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'istanza in oggetto.

Cordiali saluti
Tecnico incaricato Elisa Mariani
TDP Donatella Ponzi

Firmato digitalmente da:
Donatella Ponzi
Elisa Mariani

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Allegato 3



Comune di Parma

SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA
STRUTTURA OPERATIVA AMBIENTE,
AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Settore Attività Produttive e Edilizia
S.O. Sportello Unico per le Attività
Produttive e l'Edilizia

Dirigente - Arch. Costanza Barbieri
Dott. Marco Giubilini

Oggetto: Rif. Pratica SUAP 6826/2023 - D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al protocollo n. 242260 del 10/11/2023 - società "AGUGIARO & FIGNA MOLINI S.P.A." con sede in Località Valera, Via Martiri della Liberazione n. 23 - Parma.

Nulla osta definitivo della S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare.

Premesso che con la comunicazione prot. gen. n. 272579 del giorno 11/12/2023 il SUAPE chiedeva a questo Ufficio parere relativamente all'istanza di AUA di cui al protocollo n. 242260 del 10/11/2023 presentata dalla Società "AGUGIARO & FIGNA MOLINI S.P.A.";

Visto che:

- la valutazione di impatto acustico redatta a seguito dell'istanza di nuova AUA ha evidenziato che i livelli del rumore ambientale rispetteranno, in tutte le postazioni individuate al perimetro di pertinenza dell'area oggetto d'indagine, il limite assoluto di immissione diurno in cui ricade l'area secondo il Piano di Classificazione Acustica Comunale, nonché che il limite differenziale diurno di 5 dB(A) risulterà rispettato o non applicabile in prossimità dei recettori considerati;
- ARPAE ST ha espresso il proprio nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni mediante nota rif. n. 209882 del 11/12/2023 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - al lato del gruppo elettrogeno, al fine di contenere le emissioni sonore, dovranno essere posizionati pannelli fonoisolanti/fonoassorbenti, fatto salvo che lo stesso gruppo elettrogeno non sia già inserito in specifico container;
 - dovrà essere eseguito un collaudo acustico degli impianti successivamente alla messa a regime degli stessi;
 - dovrà essere eseguita una ulteriore verifica del rumore residuo nel punto 4, indicato a pag. 17 della valutazione di impatto acustico visionata (lato strada, Via Martiri della Liberazione), in corrispondenza di una fascia oraria con traffico stradale ridotto (esempio pausa pranzo dalle ore 12 alle ore 13);

Considerato che con nota prot. n. 23199 del 02/02/2024 questo Ufficio ha espresso il proprio nulla osta relativamente alla matrice acustica rimandando alle sopra riportate prescrizioni rilasciate da ARPAE ST;

Facendo seguito all'ultima richiesta di parere definitivo inviata dal SUAPE con nota prot. n. 29476 09/02/2024, completa delle integrazioni inviate dalla ditta in merito alla matrice emissioni in atmosfera e scarichi idrici;

Si conferma per quanto di competenza il NULLA OSTA precedentemente reso relativamente alla matrice acustica non oggetto di successive integrazioni o modifiche nel rispetto delle prescrizioni rilasciate da ARPAE ST.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
Dott. Andrea Peri
(f.to digitalmente)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Alessandro Angella
(f.to digitalmente)

Referente tecnico/amm.vo: Dott.ssa Cristina Ghirardini (c.ghirardini@comune.parma.it)



Comune di Parma

SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA
STRUTTURA OPERATIVA AMBIENTE,
AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Settore Attività Produttive e Edilizia
S.O. Sportello Unico per le Attività
Produttive e l'Edilizia

Dirigente - Arch. Costanza Barbieri
Dott. Marco Giubilini

Oggetto: Rif. Pratica SUAP 6826/2023 - D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al protocollo n. 242260 del 10/11/2023 - società "AGUGIARO & FIGNA MOLINI S.P.A." con sede in Località Valera, Via Martiri della Liberazione n. 23 - Parma.

Nulla osta S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare.

Visti:

- la richiesta di parere pervenuta dal SUAPE, prot. 272579 del 11/12/2023, completa della documentazione relativa all'istanza di AUA presentata dalla ditta "AGUGIARO & FIGNA MOLINI S.P.A." con sede in Località Valera, Via Martiri della Liberazione n. 23 - Parma;
- il "RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio" del Comune di Parma;
- il "Regolamento Acustico Comunale", allegato C2 alle NTA del RUE;

Dato atto che la Commissione Europea ha inserito la città di Parma tra le 100 Città europee che parteciperanno alla Missione "Climate Neutral and Smart Cities" con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica, cioè lo zero netto di emissioni di gas climalteranti, entro il 2030;

Rilevato che, ai sensi della normativa vigente e delle norme di organizzazione interna del Comune:

- il parere istituzionale in materia ambientale, che si suggerisce sempre di acquisire, deve essere richiesto da Codesto Settore ad ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest, con le modalità indicate da ARPAE SAC;
- le valutazioni in tema di compatibilità urbanistica vengono espresse su richiesta dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;

Considerato che:

- la Società "AGUGIARO & FIGNA MOLINI S.P.A." svolge attività di produzione e confezionamento farine per uso industriale ed artigianale ma nel sito oggetto della presente istanza verranno effettuate esclusivamente le operazioni di stoccaggio materie prime e prodotto finito e non le operazioni di trasformazione che continueranno ad essere effettuate esclusivamente presso lo stabilimento principale di Collecchio;
- il RUE classifica l'area come quale "Aree per la forestazione urbana e territoriale (Kyoto Forest) - RUE: art.3.2.69 PSC: art.5.14; Parco Urbano e sub-urbano - RUE: art.3.2.68" ma, come indicato nella certificazione di compatibilità urbanistica rilasciata con Vs. nota P.G. n. 39270 del 21/12/2023, per i fabbricati esistenti e legittimati che insistono all'interno di suddette aree per la forestazione urbana e territoriale (Kyoto forest) sono consentiti gli interventi conservativi dell'edificio esistente, la ristrutturazione edilizia ed il mantenimento degli usi in essere;
- la Zonizzazione Acustica Comunale classifica il sito in zona 6 - *Aree esclusivamente industriali* con limite diurno e notturno di 70 dBA;
- La valutazione di impatto acustico redatta a seguito dell'istanza di nuova AUA ha evidenziato che i livelli del rumore ambientale rispetteranno, in tutte le postazioni individuate al perimetro di pertinenza dell'area oggetto d'indagine, il limite assoluto di immissione diurno in cui ricade l'area secondo il Piano di Classificazione Acustica Comunale, nonché che il limite differenziale diurno di 5 dB(A) risulterà rispettato o non applicabile in prossimità dei recettori considerati;



Comune di Parma

SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA
STRUTTURA OPERATIVA AMBIENTE,
AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Preso atto che il competente Servizio Territoriale di ARPAE ha già espresso proprio il proprio nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni mediante nota rif. n. 209882 del 11/12/2023 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- al lato del gruppo elettrogeno, al fine di contenere le emissioni sonore, dovranno essere posizionati pannelli fonoisolanti/fonoassorbenti, fatto salvo che lo stesso gruppo elettrogeno non sia già inserito in specifico container;
- dovrà essere eseguito un collaudo acustico degli impianti successivamente alla messa a regime degli stessi;
- dovrà essere eseguita una ulteriore verifica del rumore residuo nel punto 4, indicato a pag. 17 della valutazione di impatto acustico visionata (lato strada, Via Martiri della Liberazione), in corrispondenza di una fascia oraria con traffico stradale ridotto (esempio pausa pranzo dalle ore 12 alle ore 13);

SI ESPRIME

per quanto di competenza, NULLA OSTA relativamente alla matrice acustica rimandando alle sopra riportate prescrizioni rilasciate da ARPAE ST.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
Dott. Andrea Peri
(f.to digitalmente)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Alessandro Angella
(f.to digitalmente)

Referente tecnico/amm.vo: Dott.ssa Cristina Ghirardini (c.ghirardini@comune.parma.it)

rif. Arpae prot. PG/2023/209882 del 11/12/2023
Sinadoc 43130/2023

inviata con PEC

Spett.le

COMUNE DI PARMA
Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizie
S.O. Sportello Unico
per le Attività Produttive e l'Edilizia

c.a. Responsabile dei Procedimenti Ambientali di S.U.
Dott. Marco Giubilini

suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: ditta AGUGIARO & FIGNA MOLINI SPA – D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al protocollo n. 0242260 del 10/11/2023 – Richiesta supporto tecnico matrice acustica +indizione Cds.

Vostro riferimento Codice Istanza 6826/2023

Parere relativo agli aspetti acustici.

Fa seguito alla Vs. istanza protocollo n. 272591 del 11/12/2023, acquisita da questi Uffici in pari data con protocollo n. PG/2023/209882.

Visti:

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
La classificazione acustica del Comune di Parma, approvata in data 30/09/2005, con D.C.C. n. 175/48;
Il Regolamento Acustico Comunale (allegato C delle NTA), allegato al R.U.E., approvato con atto di CC. n. 71 del 20/07/2010;

Preso atto di quanto dichiarato e descritto nella valutazione di impatto acustico (commessa 02/234679), redatta nel mese di ottobre 2023 dallo studio “TECO Srl” a firma del tecnico competente in acustica Giuseppe Pezza, dalla quale sono state dedotte tutte le seguenti considerazioni:

- l'attività consiste nello stoccaggio e prepulitura cereali e stoccaggio prodotti finiti provenienti dall'unità operativa ubicata nel Comune di Collecchio;
- l'attività lavorativa è funzionante solo all'interno del periodo Diurno;
- nella valutazione previsionale di impatto acustico, viene valutato il clima acustico esistente e tramite software SoundPLAN viene stimato l'impatto della nuova unità produttiva;
- l'unità produttiva della Augiaro & Figna Molini Spa è inserita in classe VI[^] “Area esclusivamente industriale”, secondo la ZAC approvata dal Comune di Parma;
- i ricettori individuati per la verifica del rispetto dei valori limite di immissione (assoluti e differenziali) sono inseriti in classe V[^] (Area prevalentemente industriale);
- per la verifica del rispetto dei valori limite di immissione (assoluti e differenziali) il tecnico competente in acustica ha considerato un limitrofo edificio residenziale.
- la succitata valutazione previsionale di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività svolta con il clima acustico dell'area interessata ed il rispetto dei valori limite di immissione (Assoluti e Differenziali);

considerato l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti e la predetta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

Per quanto sopra esposto, lo scrivente Servizio esprime nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni, nel rispetto delle seguenti prescrizioni

- a) ai lati del gruppo elettrogeno, al fine di contenere le emissioni sonore, dovranno essere posizionati pannelli fonoisolanti/fonoassorbenti, fatto salvo che lo stesso gruppo elettrogeno non sia già inserito in specifico container;
- b) dovrà essere eseguito un collaudo acustico degli impianti, successivamente alla messa a regime degli stessi;
- c) dovrà essere eseguita una ulteriore verifica del rumore residuo nel punto 4, indicato a pag. 17 della valutazione di impatto acustico visionata (lato strada, via Martiri della Liberazione), in corrispondenza di una fascia orario con traffico stradale ridotto (esempio pausa pranzo dalle ore 12 alle ore 13).

L'esito del sopra citato collaudo acustico dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale e allo scrivente Servizio per le verifiche di competenza.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Alessandra Copelli

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.